



DISCIPLINARE DELLE MISURE PER LA TUTELA DEL DIPENDENTE DELLA Bsvsrl CHE SEGNALE

ILLECITI (WHISTLEBLOWER)

PREMESSA

La Bsvsrl è una Società a responsabilità limitata costituita a totale partecipazione pubblica. Considerato che il Socio di maggioranza assoluta è il Comune di Villapiana, il presente disciplinare viene redatto per quanto applicabile alla realtà della Bsvsrl.

La Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, ha modificato il D.Lgs. n. 165 del 2001 (art. 1, comma 51), inserendo l’articolo 54-bis in virtù del quale è stata introdotta nell’ordinamento italiano una particolare misura, la “tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti” (c.d. *whistleblower*), finalizzata a favorire l’emersione delle fattispecie di illecito all’interno delle Pubbliche Amministrazioni.

La legge 30 novembre 2017, n. 179, recante “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”, entrata in vigore il 29 dicembre 2017, **ha modificato l’articolo 54-bis** del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che disciplina la tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti, nonché l’articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e ha integrato la normativa in tema di obbligo di segreto d’ufficio, aziendale, professionale, scientifico e industriale. L’Autorità Nazionale Anticorruzione, con la determinazione n. 6 del 28 aprile 2015, ha definito la procedura del *whistleblowing* con l’intento di fornire al *whistleblower* (dipendente pubblico che segnala illeciti) indicazioni operative per segnalare gli illeciti nonché le forme di tutela, che gli



vengono offerte dal nostro ordinamento, in modo da rimuovere ogni fattore che possa ostacolare o disincentivare il ricorso all'istituto.

Le disposizioni dell'articolo 54-bis si applicano ai dipendenti delle Amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici economici e quelli di diritto privato sottoposti a controllo pubblico, ai sensi dell'articolo 2359 c.c., nonché "ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica" (art. 54-bis, comma 2).

La segnalazione (whistleblowing) è un atto di manifestazione di senso civico attraverso cui il segnalante contribuisce all'emersione e alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per l'amministrazione di appartenenza, e, di riflesso, per l'interesse pubblico collettivo. Scopo del presente documento è quello di rimuovere i fattori che possono ostacolare o disincentivare il ricorso all'istituto e di fornire chiare indicazioni operative.

A tal fine, il disciplinare definisce:

1. l'ambito soggettivo di applicazione;
2. l'oggetto della segnalazione;
3. il contenuto della segnalazione;
4. il destinatario e le modalità della segnalazione;
5. la verifica, l'accertamento e gli esiti delle segnalazioni; 6. le forme di tutela che devono essere offerte al segnalante;
7. le iniziative di sensibilizzazione.



1.AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE

I soggetti che possono segnalare illeciti sono **tutti i dipendenti della Bsvsrl** con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato. A questi si aggiungono tutti i collaboratori qualunque sia il rapporto di lavoro intercorrente: autonomo, di diritto privato, di consulenza.

2.OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

La nuova formulazione dell'art. 54-bis del d.lgs. 165/2001 prevede espressamente che il dipendente segnali le condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro.

Le condotte illecite oggetto delle segnalazioni meritevoli di tutela comprendono non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione di cui al titolo II, capo I, del Codice penale (ossia le ipotesi di corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio e corruzione in atti giudiziari, disciplinate rispettivamente agli artt. 318, 319 e 319-ter del predetto codice), ma anche le situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati, nonché i fatti in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un mal funzionamento della Società a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, ivi compreso l'inquinamento dell'azione amministrativa *ab externo*.

Le condotte illecite segnalate devono riguardare situazioni di cui il soggetto sia venuto direttamente a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, in virtù dell'ufficio rivestito, in occasione e/o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative. Non sono invece meritevoli di tutela le segnalazioni fondate su meri sospetti o voci.

**Zona industriale - C.da S. Maria del Monte – Villapiana (CS) - www.villapianabsv.com
amministrazione@villapianabsv.com - bsvsrlvillapiana@pec.it - 0981.23.75.77**



3. CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE

Le segnalazioni dovranno essere il più possibile circostanziate e offrire il maggior numero di elementi oggettivi al fine di consentire all'amministrazione di effettuare le dovute verifiche. La segnalazione deve contenere:

- a) generalità del soggetto che la effettua, con indicazione della posizione o funzione svolta nell'ambito della Società;
- b) chiara e completa descrizione dei fatti;
- c) circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi i fatti (se note);
- d) generalità o altri elementi (se noti) che consentano di identificare il/i soggetto/i che ha/hanno posto in essere i fatti oggetto della segnalazione;
- e) indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto della segnalazione;
- f) indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
- g) ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Il procedimento di gestione della segnalazione garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante sin dalla ricezione della segnalazione e in ogni fase successiva. La garanzia di riservatezza presuppone che il segnalante renda nota la propria identità. Non rientra, dunque, nella fattispecie prevista dalla norma come "dipendente che segnala illeciti", quella del soggetto che, nell'inoltro di una segnalazione, non si renda conoscibile.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione della Bsvsrl prende in considerazione anche le segnalazioni anonime, qualora adeguatamente circostanziate, e idonee a far emergere fatti e



situazioni relazionandoli a contesti determinati, ma le stesse non rientrano, per espressa volontà del legislatore, direttamente nel campo di applicazione dell'art. 54-bis del D.Lgs. n. 165/2001.

4.DESTINATARIO E MODALITA' DELLA SEGNALAZIONE

Il destinatario della segnalazione è il Responsabile della Prevenzione della Corruzione della Bsvsrl, il quale procederà con le modalità di cui al successivo punto 5. Nel caso le segnalazioni abbiano ad oggetto il Responsabile della Prevenzione della Corruzione stesso, queste andranno inviate all'Amministratore Unico, il quale procederà modalità analoghe a quelle di cui al successivo punto 5.

Per le segnalazioni, è predisposto un apposito modello, reperibile nel sito istituzionale internet alla sezione [società trasparente – altri contenuti – Segnalazione di illeciti \(whistleblowing\)](#). Le segnalazioni possono essere presentate tramite posta elettronica o servizio postale e verbalmente.

In ogni caso, le segnalazioni pervenute saranno gestite anche se non compilate utilizzando l'apposito modulo, purché il documento contenga le medesime informazioni riportate nel modulo predetto.

4.1. Segnalazione tramite posta elettronica

Il segnalante dovrà compilare il modulo (disponibile in formato .doc), stamparlo, firmarlo, scannerizzarlo e provvedere ad inviarlo dalla propria casella di posta elettronica istituzionale o privata all'indirizzo di posta elettronica anticorruzione@villapianabsv.com appositamente attivato e accessibile unicamente al Responsabile della prevenzione della corruzione.



4.2 Segnalazione tramite servizio postale

In caso di utilizzo del servizio postale il segnalante dovrà provvedere a stampare, compilare e firmare il modulo ed inviarlo in busta chiusa indirizzata al Responsabile della prevenzione della corruzione della Bsvsrl con la dicitura **SEGNALAZIONE/RISERVATA PERSONALE**. In tale caso, la busta verrà recapitata, senza essere in alcun modo aperta dagli uffici preposti alla ricezione della posta, direttamente al Responsabile della prevenzione della corruzione.

4.3 Segnalazione verbale

La segnalazione può essere resa anche verbalmente, mediante dichiarazione rilasciata direttamente al Responsabile della prevenzione della corruzione che dovrà adottare tutte le opportune misure di riservatezza. Della segnalazione verrà redatto un verbale sottoscritto sia dal dichiarante che dal Responsabile medesimo.

5. VERIFICA, ACCERTAMENTO ED ESITI DELLE SEGNALAZIONI

Le segnalazioni vengono direttamente gestite dal Responsabile per la prevenzione della corruzione.

La procedura di prima verifica del contenuto dei fatti segnalati dovrà concludersi entro **30 giorni** dalla data di ricezione della segnalazione.

Sulla base della valutazione dei fatti oggetto della segnalazione, il Responsabile può decidere, in caso di evidente e manifesta infondatezza, di archiviare la segnalazione.

Nel caso si ravvisino elementi di non manifesta infondatezza del fatto, il Responsabile, per approfondimenti istruttori o anche per l'adozione dei provvedimenti conseguenti, inoltra la segnalazione ai soggetti terzi competenti quali:



- a. il Responsabile della area/struttura in cui si è verificato il fatto per l'acquisizione di elementi istruttori, solo laddove non vi siano ipotesi di reato;
- b. L'Amministratore Unico nel caso la segnalazione riguardi un dirigente e/o un Responsabile di area/struttura, sempre solo laddove non vi siano ipotesi di reato;
- c. l'Organo politico di riferimento (Presidente della Giunta regionale) nel caso in cui la segnalazione riguardi l'Amministratore Unico, solo laddove non vi siano ipotesi di reato;
- d. il Responsabile del personale, per eventuali profili di responsabilità disciplinare;
- e. l'Autorità giudiziaria, la Corte dei Conti e l'ANAC, eventualmente, per i profili di rispettiva competenza.

La tutela della riservatezza del segnalante è garantita anche nel momento in cui la segnalazione viene inoltrata a soggetti terzi.

Nel caso di trasmissione a soggetti interni alla Società, verrà inoltrato **soltanto il contenuto della segnalazione**, eliminando tutti di riferimenti dai quali sia possibile risalire all'identità del segnalante.

I soggetti sopraelencati informano il Responsabile della prevenzione della corruzione dell'adozione di eventuali provvedimenti di propria competenza.

L'eventuale trasmissione all'Autorità giudiziaria, alla Corte dei Conti o all'ANAC, deve essere effettuata avendo cura di evidenziare che si tratta di una segnalazione pervenuta da un soggetto cui l'ordinamento riconosce una tutela rafforzata della riservatezza ai sensi dell'art. 54-bis del D.Lgs. 165/01.

Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione tiene conto delle segnalazioni e delle risultanze conseguenti al fine di aggiornare il Piano di prevenzione della corruzione.



6. FORME DI TUTELA DEL SEGNALANTE

6.1. Obblighi di riservatezza sull'identità del segnalante e sottrazione al diritto di accesso della segnalazione

L'identità del segnalante viene protetta in ogni fase e contesto successivo alla segnalazione, ad eccezione dei seguenti casi:

a) qualora sia accertata, anche solo con sentenza di primo grado, una responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione delle disposizioni del Codice penale o per lo stesso titolo ai sensi dell'art.

2043 del Codice civile;

b) qualora l'anonimato non sia opponibile per legge (es. indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni etc).

Nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa.

Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia **indispensabile** per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del **consenso** del segnalante alla rivelazione della sua identità (art 1 comma 3 dell'art. 54-bis del d.lgs. 165/2001).

Fatte salve le eccezioni di cui sopra, l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo espresso consenso, che deve essere reso o acquisito in forma scritta e tutti i soggetti coinvolti nella gestione delle segnalazioni sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione. La



violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento.

La segnalazione è inoltre **sottratta al diritto di accesso** previsto dagli artt. 22 e seguenti della legge 241/90. Il documento non può essere oggetto di visione né di estrazione di copia da parte di richiedenti, ricadendo nell'ambito delle ipotesi di esclusione di cui all'art. 24, comma 1 lett. a) della L. n. 241/90.

6.2 Divieto di discriminazione dei confronti del segnalante

Il dipendente che segnala un illecito è tutelato secondo quanto previsto dall'art. 54-bis del D. Lgs. 165/01, così come modificato dalla L.n. 179/2017 non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione. L'adozione di misure ritenute ritorsive, di cui al primo periodo, nei confronti del segnalante è comunicata in ogni caso all'ANAC dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere.

7.SEGNALAZIONE DI ILLECITI DA PARTE DEI COLLABORATORI DI UMBRIA DIGITALE.

Ai sensi dell'art.54-bis, comma 2, le tutele previste dall'articolo stesso si applicano anche ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni e servizi che realizzano opere in favore della Bsvsrl, nel caso in cui gli stessi segnalino illeciti di cui siano venuti a conoscenza in ragione del proprio rapporto con la Bsvsrl.



8.INIZIATIVE DI SENSIBILIZZAZIONE

Il Responsabile della prevenzione della corruzione della Bsvsrl intraprende iniziative periodiche di sensibilizzazione sull'istituto mediante divulgazione a tutto il personale delle finalità dell'istituto e del suo utilizzo.